
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, DEL SERVIZIO DI PULIZIA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
(CAM) DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE (D.M. 29/01/2021), E PRESTAZIONI
CONNESSE DA EFFETTUARE IN FAVORE DELLE A.P.S.P. “ABELARDO COLLINI” di
Pinzolo (TN), “GIUDICARIE ESTERIORI” di Bleggio Superiore (TN) e “CASA DI RIPOSO S.
VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA” di Spiazzo (TN)

- PARTE AMMINISTRATIVA –

-

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	9
Art. 7 – Durata del contratto	9
Art. 8 – Importo del contratto	10
Art. 8 bis – Revisione prezzi.....	10
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto	11
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	13
Art. 17 – Subappalto	14
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	16
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	16
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	16
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	17
Art. 22 – Sicurezza.....	17
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	18
Art. 24 – Proprietà dei prodotti	18
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	18
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	18
Art. 27 – Obblighi assicurativi.....	19
Art. 28 – Penali	20
Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore	21

Art. 29 – Risoluzione del contratto	22
Art. 30 – Recesso	22
Art. 31 – Definizione delle controversie mediante CCT	22
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità	24
Art. 34 – Spese contrattuali	24
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	24
Art. 36 – Norma di chiusura.....	25

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale, prestato in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM), approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*", così come modificato dal Decreto correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, a cui si rinvia integralmente, da effettuare in favore delle A.P.S.P. Centro Residenziale "A. Collini" di Pinzolo (TN), "Giudicarie Esteriori di Bleggio (TN) e "Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza" di Spiazzo (TN), come di seguito esposto.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto consistono nella pulizia e sanificazione ambientale ordinaria che comprendono prestazioni con periodicità semestrale, mensile, settimanale, giornaliera e più volte nell'arco della stessa giornata; queste due ultime tipologie di prestazione si intendono per sette giorni alla settimana comprese le festività. L'appalto comprende, altresì, prestazioni straordinarie/periodiche con frequenza mensile, trimestrale, quadrimestrale e biennale. Nel capitolato speciale, parte tecnica, vengono esplicitate le prestazioni richieste e le varie aree di intervento, differenziate in base alla frequenza delle attività.
3. L'Operatore economico dovrà garantire, altresì, presso le predette A.P.S.P., anche il servizio di rifacimento letti vuoti e cambio biancheria piana, come di seguito esposto e descritto nel dettaglio nel capitolato speciale, parte tecnica.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I servizi oggetto dell'appalto si configurano come un sistema di prestazioni da svolgersi presso le A.P.S.P. Centro Residenziale "A. Collini" di Pinzolo (TN), "Giudicarie Esteriori" di Bleggio (TN), e "Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza" di Spiazzo (TN). L'Operatore economico deve garantire le prestazioni di cui all'art. 1 comprendenti prestazioni di pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria/periodica, rifacimento letti vuoti e ogni altro servizio connesso come meglio specificato nel proseguo del presente capitolato, nel capitolato speciale, parte tecnica e relativi allegati.
2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa, del capitolato speciale, parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara, nonché dell'offerta tecnica e di quelle eventualmente concordate successivamente alla sottoscrizione del contratto per sopravvenute necessità.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a:
 - presentare, entro 20 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, alla Direzione dell'Ente il Piano della Sicurezza, per le informazioni e gli adempimenti previsti dal TESTO

UNICO DELLA SICUREZZA n. 81 del 09.04.2008. Più in generale, si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici non nocivi (essendo l'uso dei prodotti nocivi assolutamente vietato). Si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al T.U. sulla sicurezza sopracitato, la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

- dotare il personale impiegato nell'appalto, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una divisa idonea alla mansione svolta, costantemente mantenuta in condizioni decorose, di foggia e colore diverso da quelle usate dal personale dell'Ente contraente; è pure onere dell'Operatore economico controllare che tutte le norme igieniche, anche quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate;

- dotare il personale impiegato nell'appalto, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di tutto il materiale di protezione individuale (DPI) contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.

- dotare il personale impiegato nell'appalto, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di tesserino identificativo corredato da fotografia, generalità del lavoratore e con l'indicazione del datore di lavoro da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;

5. Le prestazioni devono essere eseguite osservando tutte le caratteristiche, le modalità e specifiche tecniche e di sicurezza indicate nel presente Capitolato e nel Capitolato speciale, parte tecnica, nonché quelle eventualmente concordate successivamente alla sottoscrizione del contratto.
6. Operatore economico deve garantire la continuità della regolare erogazione delle prestazioni, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice; deve, pertanto, avere la disponibilità di risorse umane e materiali in modo da svolgere il servizio a perfetta regola d'arte ed è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.
7. L'Operatore economico, si impegna anche a:
 - comunicare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa. Tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
 - consentire i controlli nei termini indicati dal presente Capitolato;
8. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto del contratto medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
9. In particolare, si intende remunerato con il corrispettivo contrattuale pattuito, la fornitura a ciclo continuo di:
 - sacchi per la raccolta dei rifiuti, così come indicato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
 - sapone liquido neutro e profumato in tutti i servizi igienici e/o ambulatori, interessati dal presente appalto;
 - asciugamani di carta monouso soffici in tutti i servizi igienici e/o ambulatori, interessati dal presente appalto;
 - carta igienica in tutti i servizi igienici interessati dal presente appalto;
 - sacchetti porta assorbenti igienici da posizionare nei bagni degli spogliatoi, uffici, e altri servizi dedicati al personale e ai visitatori;
 - sacchetti monouso portaombrelli (compresa la fornitura dei relativi distributori da collocarsi ad ogni ingresso principale delle singole strutture);

- erogatori di profumo fissi da collocare in tutti i servizi della struttura;
 - materiali di pulizia; i prodotti di seguito indicati: detersivi, detergenti, disinfettanti, disincrostanti, cere antisdrucchiole, dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili, i mobili e gli arredi; essi dovranno essere prodotti da aziende altamente specializzate nel campo degli articoli per le pulizie e la sanificazione; si ribadisce che gli stessi dovranno avere una profumazione gradevole e non essere inodore;
 - ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.
10. L'Operatore economico deve altresì provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici e delle tapparelle non pulibili dall'interno e inaccessibili dall'esterno.
 11. L'Operatore economico deve disporre l'impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia oggetto del presente appalto. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con l'attività della stazione appaltante, non rumorose, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento. Tutte le macchine impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella CEE. In particolare, tutte le macchine a funzionamento elettrico devono:
 - essere collegate a dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra;
 - avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente.
 12. Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto è fatto obbligo all'Operatore economico di fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono impiegare. Su tutta l'attrezzatura di proprietà dell'Operatore economico, utilizzata all'interno della stazione appaltante, deve essere applicato un contrassegno indicante la ragione sociale della ditta stessa. L'Operatore economico è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature di sua proprietà. Eventuali attrezzature impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente capitolato, relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio, dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio.
 13. È fatto espresso divieto di operare sulle aiuole o zone verdi.
 14. L'Operatore economico si impegna ad osservare l'indicazione e le prescrizioni in essere presso la stazione appaltante per quanto concerne la manutenzione preventiva dei rischi da legionella sulla base del rispettivo piano di autocontrollo, come fare scorrere giornalmente l'acqua per alcuni minuti da tutti i terminali (servizi igienici, stanze degenza e servizi igienici locali comuni).
 15. L'Operatore economico, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, è responsabile di ogni danno diretto e indiretto che possa derivare all'amministrazione aggiudicatrice ed a terzi dall'esercizio delle attività svolte in esecuzione degli adempimenti contrattuali e di tutte le attività accessorie e secondarie. L'Operatore economico si impegna, pertanto, a manlevare e a tenere indenne la stazione appaltante di qualsiasi danno e/o pretesa risarcitoria nei suoi confronti da terzi sollevata per qualsiasi danno a persone, cose o animali, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
 16. L'Operatore economico è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Ciascuna amministrazione appaltante mette a disposizione per l'intera durata del contratto:
 - acqua fredda e calda;
 - energia elettrica;

- un locale con chiusura a chiave per la custodia delle macchine e delle attrezzature (carrelli ed altro) utilizzati per la pulizia degli ambienti;
- uno spazio per l'attività di ripostiglio, spogliatoio ed organizzazione del servizio;

Le A.P.S.P. "Abelardo Collini" di Pinzolo e "Giudicarie Esteriori" di Bleggio per il lavaggio di strofinacci, mocci, ecc. mettono a disposizione:

- uno spazio, dotato di attacchi (luce, acqua e scarico), per l'installazione da parte dell'Operatore economico di una propria lavatrice con possibilità d'utilizzo dell'acqua calda e dell'energia elettrica. L'utilizzo della lavatrice dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ✓ la lavatrice potrà essere messa in funzione solo a posto presidiato da operatori della ditta aggiudicataria;
 - ✓ il rubinetto dell'acqua dovrà essere chiuso e aperto ogni volta che ci sarà la necessità di lavare;
 - ✓ la lavatrice dovrà essere utilizzata esclusivamente per il lavaggio delle dotazioni (strofinacci, mocci, ecc.) in carico al personale addetto alle pulizie;
 - ✓ gli strofinacci e i mocci lavati non potranno essere stesi su mensole, termoconvettori, davanzali, finestre, pensili, termosifoni;
 - ✓ la lavatrice dovrà essere conforme alla normativa vigente, in buono stato e la relativa manutenzione sarà interamente a carico dell'Appaltatore, compresa la pulizia periodica dei filtri;
 - ✓ saranno interamente a carico dell'Appaltatore eventuali danni che si dovessero verificare a causa di perdite di acqua, o a causa di un non corretto uso dei macchinari.

L'A.P.S.P. "Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza" di Spiazzo per il lavaggio di strofinacci, mocci, ecc. mette a disposizione:

- l'utilizzo delle attrezzature del servizio lavanderia (lavatrice, essiccatoio) della struttura mediante l'attivazione dei cicli di lavaggio ed asciugatura di gettoni a pagamento, quantificati in via preventiva in Euro 2,80 (IVA esclusa).
2. Restano a carico dell'Operatore economico gli oneri per le utenze telefoniche verso l'esterno.
 3. I ripostigli ed i locali di cui sopra, che verranno ispezionati durante la visita guidata all'interno della struttura, saranno concessi in uso gratuito (unitamente all'utilizzo dell'acqua calda e dell'energia elettrica) e le chiavi saranno a disposizione del fornitore. Una copia dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, all'amministrazione appaltante.
 4. L'amministrazione aggiudicatrice, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato del fornitore.
 5. Sarà a carico dell'Operatore economico la predisposizione, nei locali assegnati, di idonei armadi per la conservazione di prodotti infiammabili. Tutti i materiali ad alta o bassa infiammabilità devono essere maneggiati e conservati in armadi ignifughi (resistenza al fuoco di 90 minuti) certificati secondo la norma EN14470-1.
 6. L'Operatore economico è custode dei locali stessi e di tutto quanto in esso contenuto sia di sua proprietà che di proprietà della stazione appaltante ed esonera la stessa per danni derivanti da fatti dolosi o colposi di terzi compresi i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice in conseguenza anche di furti.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993"*

e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- b) il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D. Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
 - i) le norme del Codice civile;
 - j) il D.M. 29 gennaio 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"*, così come modificato dal Decreto Correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 2bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa comune a tutte e tre le APSP;
 - a.2) il capitolato speciale d'appalto, parte tecnica distinto per ciascuna APSP;
 - a.3) l'appendice, parte tecnica - allegato TA) al capitolato speciale d'appalto, parte tecnica distinto per ciascuna APSP;
 - a.4) "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA" - allegato TB) al capitolato speciale d'appalto, parte tecnica comune a tutte e tre le APSP;
 - a.5) il DUVRI – allegato TD) al capitolato speciale d'appalto, parte tecnica distinto per ciascuna APSP;
 - a.6) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
 - a.7) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
 - a.8) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.8 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - a.9) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016;
 - a.10) "Tabella A) recante i dati personale appaltatore uscente" (allegato AA al capitolato speciale di appalto – parte amministrativa) distinta per ciascuna APSP;
 - a.11) "Istruzioni Responsabile trattamento dati" (allegato AB al capitolato speciale di appalto – parte amministrativa), distinte per ciascuna APSP;
 - a.12) Dichiarazione resa in gara di accettazione da parte dell'Operatore economico delle clausole sociali, distinta per ciascuna APSP.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di 4 (quattro) anni.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di anni 4 (quattro) decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 (quattro) anni al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.
5. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La stazione appal-

tante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il corrispettivo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 bis – Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 35 della L.p. 6/2022, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si applica il Capo II dell'Allegato II. 14 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'amministrazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 5 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
- 1bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della legge provinciale 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione contraente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. L'autorizzazione è connessa ad una previa verifica dei requisiti posseduti dalle singole imprese aderenti all'ATI in conformità all'art. 68, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
10. La stazione contraente provvede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica;
 - evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 29;
 - si riserva, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto;
 - anche tramite propri incaricati, ha il diritto di accedere in ogni momento nei locali interessati dal servizio di pulizie in appalto per controllare e verificare il grado di pulizia raggiunto in ottemperanza a quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal capitolato speciale, parte tecnica;
 - ha altresì diritto di accedere ai locali di deposito dei macchinari e degli attrezzi per controllare lo stato di manutenzione e di funzionamento degli stessi, alla presenza dell'incaricato dell'appaltatore;
 - si riserva il diritto di effettuare, con personale proprio, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato, nel capitolato speciale, parte tecnica e nell'offerta tecnica presentata.
2. I controlli, che potranno essere svolti anche in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore, si riferiranno ai seguenti standard quantitativi e qualitativi:

Verifica dell'esecuzione degli interventi ordinari e periodici:

- rispetto della frequenza e della programmazione;
- completezza delle prestazioni;

Verifica del processo:

- rispetto delle procedure di igiene e sicurezza dichiarate;
- utilizzo appropriato dei prodotti e attrezzature in dotazione;
- rispetto dei percorsi sporco puliti per evitare contaminazioni;
- competenza del personale.

Verifica del monte ore:

- corrispondenza delle ore effettivamente prestate rispetto al monte ore netto di lavoro effettivo dichiarato, mediante verifica degli elaborati forniti mensilmente dall'Operatore economico con le modalità descritte nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata.

Verifica della qualità delle prestazioni:

- presenza/assenza, al termine degli interventi, di sporco, macchie, polveri e residui di lavaggio su tutte le superfici interessate dal servizio; i controlli saranno effettuati, ove possibile, in contraddittorio nei tempi stabiliti dalla stazione appaltante.
- presenza/assenza di biancheria (lenzuola, traverse, federe) sporca;
- corretto/scorretto posizionamento di lenzuola, cuscini e traverse;

3. Le verifiche saranno condotte tenendo conto del controllo visivo macroscopico, o attraverso l'utilizzo di specifica strumentazione (es. bioluminometro) o attraverso analisi chimiche e/o microbiologiche, seguendo apposite carte di controllo definite dalla stazione appaltante e indicanti lo standard minimo qualitativo richiesto.
4. Per ogni violazione riscontrata, proporzionalmente alla loro gravità e recidività, la stazione appaltante provvede ad applicare le penali indicate all'art. 29 del presente Capitolato.
5. In caso di inadempimenti o deficienze nell'espletamento del servizio, la stazione-appaltante ha inoltre la facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori senza ulteriore compensazione.
6. In ogni caso l'Operatore economico sarà tenuto a fornire adeguata documentazione relativa alle proprie attività di controllo effettuate a semplice richiesta della stazione appaltante.
7. L'Operatore economico avrà l'obbligo di dotarsi ed utilizzare in maniera autonoma un sistema di rilevazione delle presenze elettronico per il personale addetto al servizio. L'Operatore economico dovrà mensilmente inoltrare alla stazione appaltante il riepilogo delle presenze del personale.
8. È fatto obbligo all'Operatore economico di provvedere alla regolare tenuta del registro giornaliero di rilevazione delle operazioni di pulizia sia ordinaria che periodica/straordinaria. Detto registro dovrà essere trasmesso con cadenza mensile alla stazione appaltante.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese trovano applicazione l'art. 24 della l.p. n. 23/1190 e i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Operatore economico intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 119 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie e sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla legge provinciale n. 2/2016, si specifica che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro 10 (dieci) giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Operatore economico comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 6. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalle stazioni contraenti per i controlli di competenza.
 7. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
 8. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Operatore economico, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011
 9. L'Operatore economico deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.
 10. Non è ammesso, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, il subappalto a cascata poiché, stante la presenza di diversi livelli di disabilità in capo all'utente residente, si ritengono presenti condizioni tali da imporre una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto del contratto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 21 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrativi/multiservizi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge provinciale n. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.12.2022. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A" (Allegato AA).
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In

questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell' *"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella *"Tabella A"* allegata al presente capitolato (Allegato AA).
L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 o comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L' Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale dell'Operatore economico (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la stazione contraente, che ha il diritto di determinare le finalità ed i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016 n° 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento anche per il tramite dei propri dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione contraente, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'Allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione contraente all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all' Operatore economico.
Nel caso di integrazione del contratto, l' Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
4. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure all'amministrazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'amministrazione appaltante è quello di Trento. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2020 non sono accettate dall'amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni che potessero essere causati a persone, cose od animali, nell'espletamento dei servizi inerenti all'appalto medesimo, sollevando concioè, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa così come di seguito riportato:
 - A.P.S.P. Centro Residenziale "A. Collini" di Pinzolo: massimale non inferiore a euro 3.000.000,00
 - A.P.S.P. "Giudicarie Esteriori" di Bleggio: massimale non inferiore a euro 3.000.000,00;
 - A.P.S.P. "Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza di Spiazzo: massimale non inferiore a euro 3.000.000,00;
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con i seguenti massimali:
 - A.P.S.P. Centro Residenziale "A. Collini" di Pinzolo: massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 3.000.000,00 per persona;
 - A.P.S.P. "Giudicarie Esteriori" di Bleggio: massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 3.000.000,00 per persona;
 - A.P.S.P. "Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza" di Spiazzo: massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 3.000.000,00 per persona;
8. Dovranno essere espressamente previste da parte della Compagnia di Assicurazione:

- la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la stazione appaltante e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati;
- l'indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione dei servizi, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporto con il fornitore, anche nel caso di colpa grave;
- la rinuncia della Compagnia di Assicurazione al diritto di recesso per sinistro. Il diritto di recesso potrà essere esercitato solo per la scadenza annuale della polizza.

In ogni caso si conviene e si precisa che la stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l'Operatore economico dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara e che rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedrà l'obbligo per la Compagnia di Assicurazione di informare la stazione appaltante in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l'obbligo per la Compagnia di Assicurazione di estendere il termine di mora per il pagamento dei premi da 15 a 60 giorni.

Nel caso si verificasse tale eventualità, la stazione appaltante, fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo salvo il rivalersi sull'Operatore economico tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti.

In ogni caso l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Operatore economico non dovrà comportare l'inefficacia delle garanzie.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva sin d'ora la facoltà di esaminare il contratto per verificarne la congruità.

L'Operatore economico si impegna inoltre a:

- apportare a proprie spese le eventuali modifiche/integrazioni al contratto che verranno richieste per iscritto dalla stazione appaltante;
- non apportare qualsiasi modifica che possa limitare e/o ridurre le garanzie prestate senza previo consenso scritto della stazione appaltante.

L'eventuale inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione dell'aggiudicazione comporterà la risoluzione ipso iure del contratto.

9. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato e al capitolato speciale, parte tecnica, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 2.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 27 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 30, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizioni che la stessa dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o parzialmente alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
 - f) non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione ~~contraente~~ appaltante stessa, in conformità all'art. 14 del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 29, comma 6, del presente capitolato;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie mediante CCT

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.
3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 - I. “Il subappaltatore/subcontraente nell'ambito del contratto sottoscritto dall'appaltatore con la stazione appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
 - II. Il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. Il subappaltatore/subcontraente si impegna ad inviare copia del contratto alla stazione appaltante”
3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge provinciale 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti

coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001, approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, resa disponibile nell'portale dell'Amministrazione trasparente ai seguenti link:
 - per l'A.P.S.P. "Giudicarie Esteriori di Bleggio (TN): [Documenti di programmazione strategico gestionale / Atti generali / Disposizioni generali / Amministrazione Trasparente - A.P.S.P. Giudicarie Esteriori \(apspgiudicarieesteriori.it\)](#)
 - per l'A.P.S.P. "Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza di Spiazzo (TN): <https://www.casariposospiazzo.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-Triennale-di-Prevenzione-della-Corruzione-e-della-Trasparenza-e-suoi-allegati>
 - per l'A.P.S.P. Centro Residenziale "Abelardo Collini" di Pinzolo (TN): <https://www.apsp-pinzolo.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/PIANO-INTEGRATO-DI-ATTIVITA-E-ORGANIZZAZIONE-PIAO-2023>
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dall'Amministrazione aggiudicatrice, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente ai link di cui sopra.
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente contraente, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".*

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicata nell'allegato I del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*

nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L’operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il presente Capitolato speciale, parte amministrativa è composto da 36 articoli.

Allegati:

- Allegato AA - “Tabella A” recante i dati personale appaltatore uscente;
- Allegato AB - “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”